

Le proposte del PCI per l'Università

I punti essenziali del progetto-legge comunista per la riforma universitaria presentato al Senato - Il diritto allo studio, la democrazia, il pieno tempo, il dipartimento, il docente unico. Necessario un movimento di massa per impedire al governo nuovi rinvii e compromessi

Ridare slancio alla lotta per la riforma

Il significato della proposta di legge per la riforma dell'Università che i senatori comunisti hanno presentato in gennaio a Palazzo Madama, e della quale pubblichiamo in questa pagina alcuni capitoli essenziali, è chiaro: di fronte all'orientamento di Andreotti e di Scalfaro che tende a negare o mistificare i presupposti stessi di una reale riforma...

ganizzazioni sindacali dei lavoratori; l'urgenza di una nuova politica per il diritto allo studio a favore dei figli dei lavoratori e dei lavoratori studenti, soprattutto attraverso il potenziamento delle strutture e dei servizi collettivi; l'esigenza di una politica del corpo docente che ne promuova l'ampliamento in rapporto alla popolazione studentesca...

Giuseppe Chiarante



TITOLO I

E' dedicato ai principi generali e definisce i compiti, le finalità, la denominazione, le sedi dell'Università, i criteri per la istituzione di nuovi atenei, i rapporti tra università e istituti di ricerca extra-universitari, il finanziamento delle università statali, la regolamentazione degli atenei non statali, l'ammissione all'Università, i titoli di studio. In questa parte della legge, si prescrive, fra l'altro, che ogni università non possa avere più di 20 mila iscritti...

nizzati i servizi di cui alle lettere a) e c) dell'art. 10 della presente legge; saranno inoltre indicati gli organismi attraverso i quali dovranno essere erogati i fondi stanziati per l'esercizio del diritto allo studio e dovranno essere definite le modalità e i criteri dell'erogazione dell'assegno di studio, ispirandosi ai seguenti principi: a) si dovrà tendere a conferire una quota crescente dell'assegno mediante la fornitura gratuita di servizi (alloggi, mense, buoni libro, ecc.); b) nell'assegnazione dovrà essere data la precedenza agli studenti che appartengono a famiglie il cui reddito derivi da salario ovvero da pensione per lavoro salariato...

TITOLO III

Questo capitolo tratta dell'autonomia delle università, della struttura dei dipartimenti, degli organi di governo.

TITOLO IV

Art. 35 - Ruolo unico di docente

A decorrere dal 1. novembre 1973 è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione il ruolo unico di docente universitario. Tale ruolo è sostitutivo di quelli attuali di professore di ruolo, professore aggregato, assistente ordinario, nonché di tutte le altre figure di docenti e ricercatori previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore alla data di pubblicazione della presente legge...

Art. 37 - Immissione nel ruolo di docente e commissioni giudicatrici dei concorsi

L'immissione nel ruolo unico di docente universitario avviene mediante pubblico concorso nazionale, bandito ogni anno per settori di ricerca e di insegnamento, dal Ministero della pubblica istruzione. Le commissioni giudicatrici sono composte di sette membri eletti per ciascun settore dai docenti del settore, i quali possono esprimere il proprio voto su tre commissari appartenenti allo stesso settore di ricerca e di insegnamento. Godono dell'incarico attivo e passivo tutti i docenti in ruolo...

Art. 38 - Modalità di espletamento dei concorsi

Ciascuna commissione giudicatrice dovrà esprimere il suo giudizio di idoneità sui candidati sulla base di una valutazione dei titoli nelle varie materie di intervento. Singole prove attestano la preparazione scientifica e didattica e il possesso degli strumenti e della metodologia della ricerca. La commissione giudicatrice al termine delle prove proclama una lista di idonei, motivando le scelte fatte e l'ordine proposto i verbali dei lavori delle commissioni sono pubblicati integralmente...

Art. 40 - Carriera e trattamento economico del docente

Al termine del primo biennio dall'ingresso nei ruoli, e sulla base di una valutazione dei titoli, sono deliberate dal Consiglio di dipartimento, il docente è definitivamente confermato dal dipartimento. Egli non presta giuramento, è inamovibile dall'ufficio, ed è tenuto a presentare ogni biennio all'assemblea del dipartimento una relazione sull'attività didattica e di ricerca. Il trattamento economico del docente ricercatore è articolato in sei classi di stipendio corrispondenti ai parametri 387, 443, 535, 609, 772, 825 che si conseguono per anzianità. Alla seconda classe di stipendio si accede dopo un biennio; alle successive dopo un quadriennio di permanenza nella classe precedente. Spetta inoltre al docente ricercatore l'indennità di ricerca scientifica, il cui importo è elevato a lire

Art. 41 - Compiti e doveri del docente. Pieno tempo e incompatibilità

Al docente sono affidate tutte le attività didattiche e di ricerca scientifica, sia pura che applicata, dai dipartimenti presso i quali sono in servizio, fatta salva l'autonomia culturale nell'insegnamento nella ricerca, ad esso incombente l'obbligo di svolgere la loro attività nell'ambito dei programmi di ricerca collegialmente fissati dai dipartimenti: anno per anno a pieno tempo. Il Consiglio di dipartimento definisce il numero minimo di ore, distribuito in non meno di quattro giorni settimanali, che ogni docente deve dedicare all'attività didattica ed ai rapporti con gli studenti. Ai docenti non possono essere corrisposte retribuzioni aggiuntive per incarichi di insegnamento. Il docente di ruolo non può esercitare attività di libero professionista, né essere iscritto in albi professionali ordinari; non può esercitare attività commerciale in nome proprio o in nome di altri né svolgere attività di imprenditore agricolo o industriale; non può assumere impieghi e nemmeno svolgere opera di consulenza presso privati od enti pubblici, né rivestire alcuna funzione in società che abbiano fine di lucro, né può svolgere la sua opera presso Università o istituti privati...

Art. 43 - Inquadramento dei docenti

I professori ordinari e straordinari di cui ai commi, rispettivamente, terzo e secondo dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 311, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati di diritto, alla data medesima, con decreto rettorale, nel ruolo unico dei docenti universitari, nella classe di stipendio corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata. Sono altresì collocati in tale ruolo, con le modalità indicate nel comma precedente, nella classe iniziale di stipendio, ovvero nella classe corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata, i professori aggregati di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 585, in servizio all'atto della approvazione della presente legge, nonché, nella classe iniziale, i vincitori dei concorsi a posto di professore aggregato banditi precedentemente all'entrata in vigore della presente legge. Sono inoltre collocati nello stesso ruolo, nella classe iniziale di stipendio: a) coloro che siano compresi in una terna, anche non più valida per decorso dei termini di chiamata, di vincitori di concorso a cattedra universitaria già espletato; ruolo delle scuole di direttore e i direttori di ruolo degli osservatori astronomici e vulcanologici. Gli inquadramenti di cui al terzo comma del presente articolo sono disposti, a domanda da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 44 - Ruolo ad esaurimento dei professori aggregati

Il ruolo di professore aggregato, di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 585, è trasformato in ruolo ad esaurimento. In tale ruolo sono immessi, con applicazione immediata nella sede in cui hanno prestato servizio, tutti gli assistenti ordinari e tutti coloro che sono entrati a far parte di una terna di vincitori in concorsi a posti di assistente di ruolo e che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge non siano stati chiamati a ricoprire un posto di ruolo. Sono altresì immessi nel ruolo ad esaurimento di professore aggregato tutti i professori incaricati da almeno tre anni previo consenso dell'interessato e, su domanda e sulla base di un giudizio di idoneità delle facoltà, i tecnici laureati di ruolo, i lettori di lingue straniere di ruolo e gli attuali ricercatori di ruolo che svolgono la loro attività presso gruppi, centri o istituti del CNR che hanno la loro sede nell'università. Il parametro ad essi attribuito è quello corrispondente all'anzianità maturata. Per i professori aggregati di cui al presente articolo valgono le norme sul pieno tempo. Ad essi competono tutti i diritti e i doveri dei docenti di ruolo ad eccezione della partecipazione alle Commissioni di concorso a docente universitario e delle delibere circa le chiamate a posti di docente. Il ruolo di assistente ordinario è soppresso.

Art. 45 - Concorsi a posti di docente nel primo quinquennio di applicazione della legge

Tutti coloro che hanno titolo per essere immessi nel ruolo ad esaurimento dei professori aggregati di cui al precedente articolo 44 possono altresì concorrere all'immissione nel ruolo di docente mediante il conseguimento di una valutazione positiva della loro idoneità da parte di commissioni costituite per gruppi di materie affini secondo i criteri di cui all'art. 35. Le commissioni stabiliscono graduatorie di idonei, ai quali sono riservati i seguenti posti di docente:

Table with 2 columns: Anni di servizio, Posti di docente. Rows: Anno 1973-74 (4000), Anno 1974-75 (4000), Anno 1975-76 (3000), Anno 1976-77 (2500), Anno 1977-78 (2500).

Art. 46 - Contratti di ricercatore universitario

Per fornire ai giovani laureati la possibilità di proseguire nel lavoro di studio e di ricerca e per promuovere la formazione e il reclutamento dei nuovi docenti sono istituiti posti a contratto di ricercatore universitario, alla assegnazione dei quali possono concorrere i laureati da non più di cinque anni. I ricercatori universitari svolgono, presso il Dipartimento al quale sono assegnati, attività di ricerca e di studio, ai fini della propria preparazione scientifica e della formazione all'insegnamento. I modi di adempimen-

Art. 47 - Assegni per i ricercatori

Le condizioni retributive e previdenziali dei ricercatori sono equiparate a quelle iniziali dell'attuale ruolo dell'assistente ordinario, per il primo triennio, e a quelle del 2. parametro dell'attuale ruolo di assistente ordinario per il 2. triennio. Il posto di ricercatore universitario è assegnato per un triennio rinnovabile, su domanda, per il triennio successivo. I ricercatori possono essere trasferiti, a domanda, presso altri dipartimenti della stessa o di altra Università, col consenso dei dipartimenti medesimi, sempreché vi siano disponibili i relativi posti. Detti trasferimenti sono effettuati prima del bando dei nuovi concorsi.

Art. 48 - Valutazione dell'attività del ricercatore universitario e immissione in carriera delle pubbliche amministrazioni

Al termine dei sei anni di ricercatore, qualora non sia entrato nel ruolo di docente universitario, è assunto, su domanda, nei ruoli del personale docente della scuola secondaria, nell'organico degli istituti di ricerca e nei ruoli del personale tecnico-scientifico della pubblica amministrazione. Le norme di attuazione di quanto previsto dal presente comma verranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 49 - Sistemazione del personale in servizio precario

A tutti i laureati, che nell'ultimo biennio abbiano svolto attività continuativa, anche se salarzialmente retribuita, di ricerca e didattica nelle Università in qualità di assistenti incaricati, supplenti e volontari, borsisti, contrattisti, addetti alle esercitazioni, fatturisti e simili, compresi quelli retribuiti su fondi del CNR e di altri istituti e organismi statali o di diritto pubblico, è conferito, su domanda dell'in-

Art. 50 - Organizzazione e strutturazione dei servizi, compiti, mansioni, stato giuridico del personale non insegnante

Il governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro, previa consultazione delle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate, un decreto avente forma ordinaria di legge sulle seguenti materie: 1) organizzazione generale e strutturazione dei servizi tecnico-amministrativi, universitari centrali e di dipartimento e relativi organici; 2) determinazione dei compiti, delle funzioni, delle mansioni e delle retribuzioni di tutto il personale non docente; 3) determinazione dello stato giuridico del personale universitario non docente. Le norme di cui al comma precedente dovranno disciplinare tutta l'organizzazione tecnico-amministrativa e la ripartizione dei diversi servizi, conformandosi al principio del decentramento, dell'autonomia amministrativa e dell'organizzazione dipartimentale, precisando altresì dettagliatamente: a) le competenze di direzione, di coordinamento e di controllo dei servizi e di ogni altra attività universitaria tecnico-amministrativa; b) la disciplina del rapporto di pubblico impiego, con l'istituzione delle carriere funzionali, correlata alle particolari finalità istituzionali dell'Università, la definizione delle qualifiche e la revisione delle retribuzioni; c) la ripartizione dei posti in organico fra le singole Università; d) l'espletamento dei concorsi in sede locale per tutte le carriere, fatta eccezione per quella di carriera amministrativa; e) la regolamentazione per l'assegnazione e la copertura dei posti negli organismi delle Università di nuova costituzione o di nuovo riconoscimento; f) l'estensione della normativa in oggetto al personale non docente delle Università non statali che rilascino titoli di studio legalmente riconosciuti...

Art. 51 - Titoli di studio

La domanda dovrà essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della legge al Rettore dell'Università. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede anche con il trasferimento nei relativo capitolo di bilancio dei fondi per borsa di addestramento didattico e scientifico, per borsa di studio e per altri assegni e contratti già previsti nei bilanci delle Università, del Consiglio nazionale delle ricerche e degli altri Enti pubblici.

Art. 52 - Titoli di studio

La domanda dovrà essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della legge al Rettore dell'Università. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede anche con il trasferimento nei relativo capitolo di bilancio dei fondi per borsa di addestramento didattico e scientifico, per borsa di studio e per altri assegni e contratti già previsti nei bilanci delle Università, del Consiglio nazionale delle ricerche e degli altri Enti pubblici.

Art. 53 - Titoli di studio

La domanda dovrà essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della legge al Rettore dell'Università. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede anche con il trasferimento nei relativo capitolo di bilancio dei fondi per borsa di addestramento didattico e scientifico, per borsa di studio e per altri assegni e contratti già previsti nei bilanci delle Università, del Consiglio nazionale delle ricerche e degli altri Enti pubblici.

Art. 54 - Titoli di studio

La domanda dovrà essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della legge al Rettore dell'Università. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede anche con il trasferimento nei relativo capitolo di bilancio dei fondi per borsa di addestramento didattico e scientifico, per borsa di studio e per altri assegni e contratti già previsti nei bilanci delle Università, del Consiglio nazionale delle ricerche e degli altri Enti pubblici.

Art. 55 - Titoli di studio

La domanda dovrà essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della legge al Rettore dell'Università. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede anche con il trasferimento nei relativo capitolo di bilancio dei fondi per borsa di addestramento didattico e scientifico, per borsa di studio e per altri assegni e contratti già previsti nei bilanci delle Università, del Consiglio nazionale delle ricerche e degli altri Enti pubblici.

Art. 56 - Titoli di studio

La domanda dovrà essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della legge al Rettore dell'Università. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede anche con il trasferimento nei relativo capitolo di bilancio dei fondi per borsa di addestramento didattico e scientifico, per borsa di studio e per altri assegni e contratti già previsti nei bilanci delle Università, del Consiglio nazionale delle ricerche e degli altri Enti pubblici.

Art. 57 - Titoli di studio

La domanda dovrà essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della legge al Rettore dell'Università. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede anche con il trasferimento nei relativo capitolo di bilancio dei fondi per borsa di addestramento didattico e scientifico, per borsa di studio e per altri assegni e contratti già previsti nei bilanci delle Università, del Consiglio nazionale delle ricerche e degli altri Enti pubblici.

Art. 58 - Titoli di studio

La domanda dovrà essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della legge al Rettore dell'Università. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede anche con il trasferimento nei relativo capitolo di bilancio dei fondi per borsa di addestramento didattico e scientifico, per borsa di studio e per altri assegni e contratti già previsti nei bilanci delle Università, del Consiglio nazionale delle ricerche e degli altri Enti pubblici.

Art. 59 - Titoli di studio

La domanda dovrà essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della legge al Rettore dell'Università. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede anche con il trasferimento nei relativo capitolo di bilancio dei fondi per borsa di addestramento didattico e scientifico, per borsa di studio e per altri assegni e contratti già previsti nei bilanci delle Università, del Consiglio nazionale delle ricerche e degli altri Enti pubblici.

TITOLO II

Art. 10 - Finalità generali

Al fine di promuovere l'attuazione del diritto allo studio a livello universitario, lo Stato conferisce alle Regioni fondi adeguati al conseguimento delle seguenti finalità: a) la creazione di adeguate attrezzature scolastiche e parascolastiche e l'organizzazione di servizi intesi a favorire una effettiva partecipazione dei ricercatori di studio e di ricerca, con speciale riguardo agli alloggi, alle mense, ai trasporti, alle cooperative librarie, alla assegnazione dei libri, alle biblioteche, all'assistenza sanitaria anche preventiva, allo sviluppo degli impianti culturali, sportivi e ricreativi e delle relative dotazioni; b) l'erogazione di assegni di studio, da corrispondere prioritariamente e in misura crescente attraverso la fornitura dei servizi di cui al comma precedente, a favore dei giovani provenienti da famiglie di salariati dell'industria, dell'agricoltura, dei servizi e di altre categorie di lavoratori assimilabili alla condizione di salariati e a favore dei lavoratori studenti; c) l'attribuzione di mezzi finanziari adeguati per garantire l'esercizio dei diritti democratici degli studenti e la loro presenza culturale e politica nell'Università. I compiti e le funzioni delle Opere universitarie delle Università statali sono trasferiti alle Regioni, cui sono pertanto affidati il patrimonio delle Opere medesime e il loro personale, che verrà inquadrato nei ruoli regionali.

Art. 12 - Leggi regionali di attuazione

La regione provvede con propria legge alla ripartizione delle somme assegnate per l'attuazione del diritto allo studio, e di altre eventuali somme stanziata dalla regione stessa o da altre Regioni (Comuni, Province, enti pubblici, privati). Con la legge regionale sarà determinato il programma delle opere da realizzare e saranno stabiliti i criteri secondo i quali dovranno essere orga-

Art. 13 - Iniziativa didattica autonoma degli studenti

Nell'ambito del dipartimento gli studenti possono proporre con la collaborazione di uno o più docenti o esperti, anche esterni, programmi didattici e di ricerca di gruppo e chiedere che siano finanziati dal dipartimento ed abbiano riconoscimento per il loro curriculum scolastico anche se inizialmente non previsti dai programmi del dipartimento. Le Università mettono a disposizione degli studenti i locali per la loro attività sociale e culturale, gli impianti per l'esercizio degli sport e delle altre attività ricreative e i mezzi finanziari relativi. Tali impianti ed attrezzature verranno gestiti dagli stessi studenti.

Art. 14 - L'Assemblea degli studenti

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, in locali di pertinenza dell'Università. L'assemblea studentesca delibera: a) sulle modalità del proprio funzionamento; b) sui metodi e sui contenuti della presenza degli studenti nel dipartimento e negli organi di governo dell'Università; c) sulle iniziative di cui al precedente art. 13. All'assemblea studentesca vengono comunque comunicati gli ordini del giorno delle riunioni degli altri organi di governo. I documenti allegati, i verbali e le deliberazioni delle loro sedute, la assemblea può esprimere, su tutte le questioni ivi trattate, pareri motivati preventivi o a posteriori: nel caso che tali pareri siano diffamati dalle decisioni degli altri organi di governo, questi devono deliberare nuovamente, motivando le decisioni.

Art. 15 - I lavoratori studenti

Per i lavoratori studenti le Università organizzano programmi di insegnamento e di ricerca in ore pomeridiane e serali nonché corsi durante il periodo estivo. Sempre per i lavoratori studenti potranno essere organizzati, qualora la natura dell'insegnamento lo consenta, appositi corsi anche in località differenti dalla sede universitaria, avendo cura in ogni caso di garantire una preparazione culturale e scientifica pari a quella degli altri studenti. Il lavoratore studente ha diritto, in coincidenza col periodo degli esami, a